



CASSA MUTUA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO



Regolamento cassa mutua

Il presente Regolamento integra le norme statutarie e ne regola l'applicazione.

○ **Art 1 - Condizioni di Ammissione**

Le condizioni necessarie per poter essere ammessi come soci della Cassa Mutua, sono le seguenti:

Agente di Polizia Municipale/ Ausiliare del Traffico; la prima eventuale richiesta di contributi non potrà essere corrisposta prima di un anno dalla data di iscrizione. Se il nuovo iscritto decide di pagare la cifra forfettaria di 150 euro in un'unica soluzione, potrà invece richiedere da subito il primo rimborso secondo le modalità previste.

Rimane inteso che l'eventuale sottoscrizione di altre detrazioni della Cassa Mutua inerenti le assicurazioni infortuni/legali/auto, decorrono da quando il socio vedrà le relative detrazioni comparire sul proprio cartellino dello stipendio ovvero dal 1° giorno del mese successivo a quando risulta la detrazione sul mandato del mese precedente.

○ **Art 2 - Ammissione Soci Ordinari**

La domanda di ammissione degli aspiranti soci, appartenenti alle categorie di cui all'art. 4b dello Statuto, dovrà essere sottoscritta compilando integralmente il Mod.B. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esprimere il proprio parere, positivo o negativo, nella seduta successiva al ricevimento della domanda.

In caso di parere negativo, l'associando che non accetti di essere escluso, può ripetere l'istanza di ammissione davanti all'Assemblea dei Soci. Il Presidente cura che il parere venga sottoposto a ratifica nella prima Assemblea Generale successiva alla sua acquisizione.

Il Presidente provvederà a comunicare all'interessato il parere del Consiglio Direttivo e l'esito del voto di ratifica dell'Assemblea.

○ **Art 3 - Ammissione Soci Onorari**

Le proposte di conferimento della qualifica di Socio Onorario espresse dal Consiglio Direttivo, vengono sottoposte alla ratifica dell'Assemblea.

○ **Art 4 - Quota associativa – versamento e decadimento**

La quota associativa da diritto all'iscrizione alla Cassa Mutua, ai contributi previsti nella Tabella A ed alla possibilità di fruire dei benefici delle varie Convenzioni Commerciali ed Assicurazioni (auto-legali-infortuni-malattia) ulteriormente sottoscritte dall'aspirante socio.

Le quote associative sono versate mensilmente dalla Tesoreria della Città di Torino prelevandole direttamente dal cartellino dello stipendio dell'iscritto.

In mancanza di versamento della quota associativa da parte della Tesoreria della Città di Torino, la qualifica di socio decade immediatamente e con essa qualunque altra sottoscrizione precedentemente contratta.

In caso di aspettativa è possibile mantenere l'iscrizione rendendo noto alla Segreteria, per iscritto, i giorni di inizio e di fine della fruizione di tale aspettativa e versando contestualmente ed anticipatamente, tutte le quote associative (ed eventualmente assicurative) mensili fino al previsto rientro tramite bonifico intestato al c/c della Cassa Mutua; in alternativa la posizione del Socio verrà congelata fino alla data di rientro dall'aspettativa quando si riattiverà il pagamento delle quote associative prelevate direttamente dal cartellino dello stipendio. In quest'ultimo caso le ricevute delle richieste di rimborso da parte del Socio dovranno avere una data successiva a quella del termine dell'aspettativa.

- **Art 5 - Decadimento dalla qualifica di Socio: dimissioni**

Il Socio che intenda dimettersi è tenuto a notificare la propria decisione alla Segreteria della Cassa Mutua mediante comunicazione scritta di cui dovrà accusare ricevuta. Il Segretario rende le dimissioni esecutive nei tempi tecnici più brevi possibile, comunicandole all'Ufficio Risorse Umane della Città di Torino che lo girerà alla Tesoreria per la sospensione dei prelievi dallo stipendio.

- **Art 6 - Decadimento dalla qualifica di Socio: radiazione**

La proposta di decadimento per radiazione, controfirmata da almeno tre membri del Consiglio Direttivo, viene messa ai voti nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla notifica al Presidente. La radiazione viene deliberata con la maggioranza qualificata dei 2/3 e resa nota all'interessato, che può opporsi e produrre eventuale documentazione a sostegno del suo diritto di appartenenza all'Associazione. Qualora il Consiglio Direttivo valuti insufficiente tale documentazione, il Presidente provvede a rendere esecutiva la delibera di radiazione.

- **Art 7 - Decadimento dalla qualifica di Socio: pensionamento**

La quiescenza pone fine di fatto alla qualifica di socio.

- **Art 8 - Elezione alle cariche sociali**

Le elezioni alle cariche sociali si svolgono di norma nel corso di un'Assemblea Generale Ordinaria. Esse avvengono per iscritto ed a scrutinio segreto. Ogni scheda di elezione al Consiglio Direttivo, per essere valida, non dovrà contenere un numero di preferenze superiore a due. Idem dicasi per ogni scheda di elezione alla carica di Revisore dei Conti.

Risultano eletti Revisori dei Conti i tre Soci che hanno riportato più voti, mentre i due seguenti si considerano eletti come supplenti.

Nel caso di parità di voti fra gli eletti all'ultimo posto per il Consiglio Direttivo o per il Collegio dei Revisori viene eletto colui che ricopre la qualifica di socio dal maggior numero di anni. Nel caso ci sia la stessa anzianità di associazione risulta eletto il socio più anziano di età.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Revisori; un socio eventualmente eletto ad entrambe le cariche dovrà optare per una delle due.

Ogni Socio ordinario è eleggibile per la carica di consigliere o di revisore dei conti. In ogni momento precedente alle elezioni è possibile da parte dei Soci presentare pubblicamente le candidature per le cariche sociali. Il Presidente e/o il Segretario, sentito il Consiglio Direttivo, possono proporre una propria lista di candidati, rendendone note le motivazioni all'Assemblea.

- **Art 9 - Elezioni**

L'Assemblea generale ordinaria della Cassa Mutua è rappresentativa di tutte le unità operative del servizio di Polizia Municipale della Città di ed è composto da tutti i Soci.

Per snellezza operativa, detti Soci, possono farsi rappresentare, nell'ambito delle proprie Sezioni Territoriali-Reparti-Nuclei da Soci Delegati nella misura (al massimo) di **uno ogni cinquanta Soci di ogni sezione territoriale e per ogni unità operativa con un numero di Iscritti superiore a sei.**

Nei Nuclei/Servizi con meno di sei Soci, gli stessi provvederanno ad aggregarsi con altri Nuclei di pari entità, in modo da poter essere comunque rappresentati.

I Consiglieri (Delegati) della Cassa Mutua, vengono eletti con regolare votazione a scheda segreta.

Le votazioni avvengono in ogni sezione territoriale, reparto ovvero in ogni unità operativa; vi partecipano i Soci aventi diritto al voto, che siano appartenenti alla propria sezione od unità operativa.

Le elezioni del Delegato della Sezione devono avvenire nel seguente modo :

la convocazione per la nuova elezione sarà affissa sulla bacheca di Sezione/Reparto/Nucleo.

Il Delegato uscente ovvero dal Comandante di Sezione/Reparto/Nucleo, entro una settimana dalla approvata richiesta di elezione da parte del Direttivo, sentiti i Soci, provvederà ad affiggere in bacheca, l'elenco dei nominativi di coloro che desiderano essere eletti come Delegati della Cassa Mutua.

Una settimana dopo l'affissione di detti nominativi, con il permesso del Comandante di Sezione, preferibilmente nel giorno di giovedì e fuori orario di servizio, si effettuerà l'elezione collocando i voti in apposita cassetta, alla presenza di due Soci che faranno da scrutatori.

In caso di nominativo unico, è sufficiente l'approvazione dei Soci per alzata di mano.

L'esito delle elezioni dovrà essere comunicato al più presto per iscritto all'ufficio Cassa Mutua del Comando nella persona del Segretario.

Tutte le norme relative alle elezioni fanno riferimento alla prassi e vengono regolate nell'ambito di ogni Sezione od unità operativa.

- **Art 10 - Votazioni**

Ove non altrimenti specificato, tutte le delibere degli Organi dell'Associazione vengono prese sulla base della maggioranza assoluta dei votanti.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli associati e ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare, per delega, da altri associati; **ciascun associato (Delegato) può essere portatore di un numero di deleghe non superiore a 50 (cinquanta).**

- **Art 11 - Dimissioni degli Organi societari**

Se un Socio eletto nel Consiglio Direttivo o un membro del Collegio dei Revisori dei Conti dà le dimissioni, subentra automaticamente il primo dei non eletti nelle rispettive liste. Una volta esaurita la lista dei non eletti le cariche restano scoperte. Tuttavia, se il Consiglio Direttivo scende sotto il numero di cinque membri eletti, o il Collegio dei Revisori dei Conti scende sotto il numero di tre membri (compresi i membri supplenti), il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea Generale entro tre mesi per colmare le vacanze delle cariche sociali.

- **Art 12 - Uso dei locali**

I locali di lavoro e di ricevimento dei Soci, sono attualmente siti in Torino in via Bologna n° 74 presso il Comando della Polizia Municipale di Torino.

Gli orari di ricevimento sono **dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di ogni giovedì.**

Le eventuali modifiche di indirizzo o di orari e giorno di ricevimento saranno rese note attraverso affissione di opportuno avviso sulle bacheche delle vari Sedi/Reparti/Nuclei e/o invio di e-mail ad ogni socio che ne sia provvisto.

Gli associati, in proprio od in persona dei loro rappresentanti (Delegati di Sezione/Nucleo/Reparto) hanno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall'Associazione e di partecipare ad ogni manifestazione organizzata dall'Associazione.

- **Art 13 - Spese e Uscite**

Le spese contemplano gli acquisti di gestione ovvero per il corretto e snello funzionamento della Cassa Mutua.

Ogni acquisto dovrà essere sempre accompagnato da una pezza giustificativo ed il pagamento dovrà sempre avvenire tramite assegno/bonifico bancario della Cassa Mutua.

Ogni altra uscita, quali i contributi straordinari ad un associato ovvero i contributi ordinari erogati ai soci, saranno effettuati esclusivamente tramite assegno circolare/bonifico bancario della Cassa Mutua.

- **Art 14 - Comunicazione ai soci**

Le comunicazioni ai soci saranno effettuate principalmente mediante affissione di opportuno avviso sulle bacheche delle vari Sedi/Reparti/Nuclei e/o invio di e-mail ad ogni socio che ne sia provvisto.

Le informazioni di carattere prettamente di Reparto, di sensibilizzazione dei soci, di partecipazione sanitaria dedicata o di qualsiasi particolare rilevanza sociale, saranno trattate direttamente dai soci Delegati di Sezione.

- **Art 15 - Variazione importo delle quote d' iscrizione**

Le eventuali variazioni delle quote di iscrizione saranno valutate attentamente dal Direttivo, tenendo conto dell'incremento dell'indice ISTAT e proposte all'Assemblea; se deliberate, sarà cura del Segretario mettere in atto la procedura di richiesta di variazione del rateo, tramite l'Ufficio Risorse Umane e la Direzione della Ragioneria.

- **Art 16 - Corresponsione dei contributi (Rif. Tabella A)**

I contributi previsti secondo quanto previsto dalla Tabella A, saranno devoluti ai soci solamente tramite assegno bancario non trasferibile/bonifico bancario in modo da garantire una totale trasparenza e tracciabilità.

Nel caso il contributo previsto nella suddetta tabella sia uguale a quanto speso dal Socio, la somma a cui avrà diritto sarà pari al 90% (novanta per cento) della spesa, se inferiore sarà invece corrisposto l'intero importo della spesa sostenuta.

- **Art 17 - Variazione importo delle quote dei contributi (Rif. Tabella A)**

Le eventuali variazioni delle quote di iscrizione saranno valutate attentamente dal Direttivo, tenendo conto dell'incremento dell'indice ISTAT e del fondo cassa a disposizione.

In caso di incremento dei rimborsi delle fattispecie previste in Tabella A, la variazione sarà effettuata direttamente dal

Segretario; in caso di diminuzione detta tabella sarà modificata previa delibera dei due organi congiunti del Direttivo e dei Revisori dei Conti con le maggioranze precedentemente previste.

○ **Art 18 - Commissioni o Comitati di Gestione**

Le Commissioni o Comitati di gestione sono composti da un numero di associati pari a 5 (cinque) esclusivamente da scegliersi tra i soci ordinari, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; essi durano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo nominerà in seno alla Commissione o al Comitato un responsabile il quale si occuperà dell'organizzazione e delle attività del suo gruppo, rispondendo del suo operato direttamente al Consiglio Direttivo.

Le Commissioni o Comitati hanno il compito di:

- elaborare studi e/o ricerche di ausilio alle attività dell'Associazione;
- svolgere funzioni consultive per l'Organo Amministrativo;
- svolgere attività inerenti allo scopo sociale dell'Associazione.

○ **Art 19 - Provvedimenti avverso i Soci**

A carico del Socio, che nella sede della Associazione o fuori di essa abbia commesso azioni ritenute disonorevoli o poco decorose ovvero la cui condotta o contegno abituale costituissero ostacolo al buon andamento dell'Associazione o che non osservassero lo Statuto, il Regolamento e tutte le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, potranno essere presi, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti:

- a) – ammonizione o censura;
- b) – sospensione temporanea;
- c) – radiazione.

Detti provvedimenti sono applicati dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento della fase istruttoria.

○ **Art 20 - Scioglimento della associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà utilizzato fino ad esaurimento, secondo i contributi previsti dalla vigente "Tabella dei rimborsi" (Tab.A).

Raggiunta la quota residua di 2.000 euro, il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996.

La quota o contributo associativo, ed i diritti connessi, è non trasmissibile e non rivalutabile.